

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4160 del 18/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4291 del 18/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n.40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 26/10/2016 con Atto Prot. Com.le 12981, così come aggiornata e volturata in favore di B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4 del 02/01/2018 rilasciata dal SUAP in data 08/01/2018 con Atto Prot. Com.le 219;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 08/04/2021, acquisita al Prot. Com.le 4254 e da Arpae al PG/2021/56531 del 10/04/2021, da **B.F. S.r.l.** nella persona della Sig.ra Biguzzi Marina, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40 per la voltura, causa modifica ragione sociale, e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 17/05/2021 Prot. Com.le 6464, acquisita da Arpae al PG/2021/77666, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 24/05/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 6814 e da Arpae al PG/2021/83420;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10773 del 14/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/127687 del 16/08/2021, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *“IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che l'azienda B.F. di Barberini Stefano, con sede e impianto in via delle Querce 40 è inserita nella classificazione acustica di questo Comune in area di classe V (aree prevalentemente produttive); Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà di Tecnico competente in Acustica, così come richiesto dall'art. 2 comma 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19.10.2011 n. 227, con la quale dichiara che sulla base delle misurazioni acustiche effettuate in data 26/03/2021, l'azienda “rispetta i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Longiano vigente in assenza di misure di contenimento acustico e/o particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora”. Prende atto senza nulla eccepire, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa da Tecnico competente in acustica in data 29/03/2021 e allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/08/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione:

- alla VOLTURA, per modifica di ragione sociale da BF di Barberini e C sas in B.F. S.r.l., della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n.40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40.*" così come aggiornata e volturata in favore di B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE, in favore di B.F. S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40 (C.F./P.IVA 03807560408);

- all'AGGIORNAMENTO della determinazione sopracitata come segue:

- il vigente ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di VOLTURARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016** ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n.40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40.*", **in favore di B.F. S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40 (C.F./P.IVA 03807560408).
2. **Di AGGIORNARE la sopracitata Determinazione come segue:**
 - **il vigente ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016, rilasciata dal SUAP in data 27/10/2016 prot. n. 12981 a B.F. di Barberini Stefano & C. snc, successivamente aggiornata e volturata a B.F. di Barberini Stefano & C. sas con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4 del 02/01/2018, rilasciata dal SUAP in data 08/01/2018 prot. n. 219.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- voltura della precedente autorizzazione intestata a B.F. di Barberini Stefano & C. sas in favore di B.F. srl;
- installazione di una nuova granigliatrice da cui la nuova emissione E4 "Granigliatura".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla nuova emissione E4 "Granigliatura" i riferimenti normativi e regolamentari definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- *emissione E4 "Granigliatura"* – Portata 7.000 Nmc/h, durata 2 ore/giorno – l'emissione sarà dotata di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri costituito da un filtro a cartucce – l'attività può essere ricompresa al punto 4.13.11 "*Distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre*" dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissano un valore limite in emissione pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particellare" (polveri), nonché al punto 3. dell'Allegato 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali". Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. si applica il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. La Ditta dovrà

effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che sia la nuova emissione E4 "Granigliatura" che l'emissione esistente E2 "Taglio laser" sono dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tali impianti sia necessaria per garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto altresì opportuno prescrivere quanto segue:

- gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E2 "Taglio laser" ed E4 "Granigliatura" devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Longiano in data 27/10/2016 prot. n. 12981 a "B.F. di Barberini Stefano & C. snc", successivamente aggiornata e volturata a "B.F. di Barberini Stefano & C. sas" in data 08/01/2018 prot. n. 219, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 08/04/2021 P.G.N. 4254, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E3 – CENTRALE TERMICA 56,7 kW a metano

relativa ad impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA E SMERIGLIATURA ACCESSORIA

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: camera a polvere con cartuccia

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Materiale particolare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – GRANIGLIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui alla **nuova emissione E4 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio dell'impianto di cui alla **nuova emissione E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto.
6. **Dalla data di messa a regime** dell'impianto di cui alla **nuova emissione E4** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2 ed E4** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione esistente E2 "Taglio laser"** ed sulla **emissione nuova E4 "Granigliatura"** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati **sulle emissioni E2 ed E4**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.